



REPUBBLICA ITALIANA sent.26/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE BASILICATA

Nelle persone dei seguenti Magistrati:

Luigi Cirillo Presidente relatore

Rocco Lotito Giudice

Maria Gabriella Dodaro Giudice

nella pubblica udienza del giorno **14 aprile 2026** ha posto in decisione la
seguinte

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **9286** del registro di segreteria, promosso

DA

LA PROCURA REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PRESSO

LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA BASILICATA (C.F.:

80218670588),) domiciliata in Potenza, Viale del Basento n.78, PEC:

basilicata.procura@corteconticert.it ;

ATTORE

CONTRO

Domenico ANDRULLI, nato a Matera il 19.10.1984 (C.F.

NDRDNC84R19F052V), ivi residente in C.da San Giacomo Snc, in qualità di

rappresentante legale della “nuova Vita Soc. Coop. Sociale” in liquidazione,

rappresentato e difeso dall’Avvocato Vincenzo Gurrado

(GRRVCN65E10F052W) giusta procura unita alla memoria di costituzione in

data 25.3.2026, domicilio PEC: gurrado0290@cert.avvmatera.it)

		CONVENUTO
	avente ad oggetto domanda di risarcimento del danno, in favore dell’Erario,	
	da illegittima percezione di contribuzioni pubbliche per emergenza “COVID-	
	19”, di cui all’art.25 d.l. n.34/2020;	
	Visti l’atto introduttivo e gli altri atti e documenti del giudizio.	
	Uditi, nella pubblica udienza del 14 aprile 2026, l’Avvocato Vincenzo	
	Colucci per delega del difensore costituito e il Pubblico Ministero nella	
	persona del Dott. Andrea Luberti, che si riportavano ai rispettivi atti scritti.	
	FATTO	
	1 - Con atto di <u>citazione</u> depositato in data 18.11.2025 ed iscritto al n. 9286	
	del registro di segreteria, la Procura regionale conveniva in giudizio	
	Domenico ANDRULLI – in qualità di rappresentante legale della “nuova Vita	
	Soc. Coop. Sociale” in liquidazione – chiedendone la condanna – in favore	
	dell’Erario – al pagamento di euro 7.246,00, “o della diversa somma (...) ”	
	accertata in corso di causa”, aumentati di interessi legali, rivalutazione	
	monetaria e spese di giustizia, a titolo di responsabilità amministrativa da	
	indebita percezione dei contributi per le imprese in difficoltà di cui alla legge	
	n.34/2020.	
	1.1 – In punto di fatto , dalla citazione e dalla documentazione ivi elencata	
	emerge quanto segue.	
	1.1.1 – In data 16/10/2024 la Guardia di Finanza (Nucleo Operativo – Sezione	
	Operativa Volante di Matera) trasmetteva alla Procura regionale la relazione n.	
	78595 del 16.10.2024 (doc. n.1 fasc. P.M., protocollato in Procura al n. 0002203	
	del 21.10.2024) contenente una notizia di danno a carico del sig. Andrulli	
	Domenico, in qualità di rappresentante legale della Cooperativa “Nuova Vita	
	2	

	Soc. Coop. Sociale” (in liquidazione volontaria), che aveva indebitamente	
	percepito i contributi a fondo perduto concessi dallo Stato (tramite l’Agenzia	
	delle Entrate), ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 34/2020, in relazione alla	
	diminuzione di fatturato subita a causa dell’emergenza epidemiologica da	
	COVID-19. In particolare, dalla predetta denuncia di danno (Doc.1 fasc. P.M.) e	
	dalla documentazione prodotta (Allegati da 1 a 19) emergeva quanto segue.	
	1.1.1.1. Con segnalazione in data 3.2.2022 (all.5), una privata cittadina	
	(Santarsia Lucia Pasqua) denunciava alla Guardia di finanza di aver usufruito	
	dei servizi della società cooperativa sociale Nuova Vita di Matera (assistenza	
	domiciliare e trasporto) dal 2020 al gennaio 2022, pagando in contanti elevate	
	somme di denaro (in media, € 1.600,00 al mese), senza che le venissero	
	rilasciate fatture o documenti fiscali (quando erano state richiesti, la cooperativa	
	aveva risolto il rapporto). Allegati alla denuncia vi erano vari documenti, in	
	specie le “schede cliente” di alcuni mesi (quelle reperite) dove risultavano	
	giorni, ore, costi delle prestazioni rese alla denunziante, un elenco di assegni	
	oltre menzionato e una sola fattura del febbraio 2022 per € 766,00 (all.5).	
	1.1.1.2. Quindi i militari avevano effettuato un’attività di verifica fiscale,	
	svolta dal 26.1.2023 al 16.7.2024 presso detta società in liquidazione (con	
	acquisizione di cospicua documentazione), consacrata nel verbale del 16.7.2024	
	(all.1). Dall’indagine era emerso che il convenuto Andrulli Domenico, in qualità	
	di rappresentante della società predetta, aveva presentato un’istanza in data	
	17.6.2020 per il riconoscimento di contributi COVID-19 per imprese in	
	difficoltà (di cui all’art. 25 l. n. 34/2020), dichiarando un “importo complessivo	
	del fatturato e dei corrispettivi riferito a operazioni effettuate ad aprile 2020”	
	di soli euro 9.418,00, a fronte di un analogo importo ad aprile 2019 di euro	
	3	

	45.649,00, ed aveva così ottenuto la corresponsione di un contributo di euro	
	7.246,00 (il 20% della riduzione di fatturato, riduzione pari ad € 36.230,72);	
	contributo accreditato in data 29/06/2020 su un rapporto di conto corrente	
	intestato a “Nuova Vita” Soc. coop. Sociale (all.2) e riportato nella contabilità	
	dell’ente in data 29.6.2020 (all. 14).	
	1.1.1.3. Dall’esame della documentazione ufficiale cartacea e digitale	
	(registri, fatture, operazioni NO/IVA, split pay PA etc.: all.3 e all.4), risultavano	
	sostanzialmente confermati i dati dichiarati nella domanda (risultava un	
	fatturato di pochissimo inferiore a quello dichiarato: inferiore di € 7,67 per il	
	2019 e di € 0,28 per il 2020).	
	1.1.1.4. Tuttavia, da documenti extracontabili acquisiti presso la cooperativa	
	risultavano attività lucrative (prestazioni di assistenza domiciliare e di trasporto)	
	non fatturate, in particolare:	
	a. “scheda contabile” della soc. coop. “Nuova Vita” anno 2022 relativa alla	
	Sig.a Santarsia Lucia Pasqua, con incassi di € 2.298,51 fino al 7.2.2022 (all. nr.	
	8);	
	b. prospetti mensili (schede cliente) recanti le presenze giornaliere e le	
	prestazioni orarie dei singoli dipendenti o soci dalla società presso la Santarsia,	
	nonché gli importi da versare, relativi agli anni 2019, 2020 e 2021 (in parte	
	acquisiti in formato digitale in data 26/01/2023 presso la società, in parte esibiti	
	dalla denunziante: cfr. all. nr. 5 e nr. 6), i quali attestavano la continuità delle	
	prestazioni di assistenza nei confronti della Sig.ra Santarsia per l'anno 2020 e	
	rappresentavano anche la dazione di somme di denaro alla Nuova Vita Soc.	
	Coop. Sociale, corrisposte in contanti (cfr. dichiarazioni della esponente) ma	
	mai contabilizzate da parte quest'ultima;	
	4	

	c. tra tali prospetti, in specie, si reperiva quello relativo alle prestazioni di	
	aprile 2020 alla Santarsia, recante l'importo complessivo di € 1.236,00, reperito	
	tra la documentazione extra-contabile acquisita (files estrapolati dai server in	
	uso alla verificata) (cfr. all. nr. 9); verosimilmente il corrispettivo di tali	
	prestazioni è stato pagato a maggio 2020 con l'assegno nr. 7234860171 oltre	
	citato;	
	d. prospetto riepilogativo delle prestazioni a favore della Santarsia distinto per	
	anni e per mesi, recante sia gli importi annuali dovuti per le prestazioni (€	
	1.996,50 nel 2019, € 17.334,85 nel 2010 e di €16.365,50 nel 2021) sia gli	
	assegni ricevuti come pagamento, in particolare un assegno di € 1.230,00 nel	
	mese di maggio (nr. 7234860171 in data 19/05/2020: doc. nr. 3 annesso al PVC:	
	cfr. all. nr. 7), i cui estremi corrispondono ad uno degli assegni riportati	
	nell'elenco – esibito dalla Sig.ra Santarsia in sede di denuncia – nel quale si	
	indicavano gli assegni consegnati agli amministratori/soci della cooperativa	
	(cfr. all. n. 5 e all. n.10) ed alla scheda cliente sopra citata sub c);	
	e. calendari Google acquisiti in formato digitale in data 26/01/2024 (all.11,	
	all.12 e all.13), da cui risultavano giorni e ore in cui i dipendenti o soci della	
	società avevano svolto prestazioni di assistenza a favore della Santarsia (indicati	
	nei calendari con il solo nome di battesimo), in particolare Diana Petrone,	
	Angela Mongelli, Vita Iacovone, Paola Bellomo e Domenico Montemurro (i	
	primi tre dei quali indicati anche nella denuncia della Santarsia come persone	
	che prestavano l'assistenza); da tali calendari – negli anni 2019 e 2020 –	
	risultava la costante presenza sia dei citati operatori assistenziali sia di altri	
	presso la sig.ra Santarsia e di un elevato numero di altre persone (cfr. i calendari	
	sub all. nr. 13), e l'attendibilità dei dati risultava dalle dichiarazioni dello stesso	
	5	

	convenuto ANDRULLI Domenico (che confermava come i calendari fossero	
	veri e propri piani di lavoro per i dipendenti o soci, riconosciuti nel corso delle	
	operazioni di verifica, in data 10/02/2023: cfr. Processo verbale di	
	constatazione, pagg. 9 e segg., all. nr. 1), nonché dai prospetti mensili, ad	
	esempio dal prospetto di aprile 2020, dove venivano indicati “Angela”	
	(Mongelli), “Dina” (Petrone), “Vita” (Iacovone) “Paola” (Bellomo),	
	“Domenico” (Montemurro) (all. nr. 9).	
	1.1.1.5. Incrociando i dati ricavabili dai documenti dell’esponente e quelli	
	della documentazione extracontabile acquisita presso la cooperativa,	
	emergevano un importo di € 1.236,00 con certezza pagato dalla Santarsia (con	
	assegno dell’aprile 2020 incassato a maggio 2020) ma non fatturato, nonché i	
	seguenti importi di denaro pagati dalla medesima cliente, ricostruiti	
	presuntivamente dalla Guardia di finanza sulla base della documentazione	
	extracontabile (cfr. doc. 1 pag. 4, nonché all.7 e all.1 pagg. 37-38, 41-42, 47-48	
	):	
	a) anno 2019: totale importi rilevati/costruiti non contabilizzati pari a euro	
	1.996,50;	
	b) anno 2020: totale importi rilevati/costruiti non contabilizzati pari a euro	
	17.334,85;	
	c) anno 2021: totale importi rilevati/costruiti non contabilizzati pari a euro	
	16.365,50.	
	Inoltre, dagli accertamenti effettuati emergeva l’omessa fatturazione anche nei	
	confronti di soggetti diversi dalla Santarsia; e si era presunta, con calcolo	
	analitico-induttivo, la percezione di somme non contabilizzate pari (<i>almeno</i>) ad	
	euro 12.159,50 per il 2019, ad € 13.807,40 per l’anno 2020 ed € 18.573,25 per	
	6	

	il 2021 (pari all’importo dei salari corrisposti in contanti, nel 2019, 2020 e 2021,	
	alle persone che avevano svolto attività “in nero” per la cooperativa: cfr. all.1	
	pagg. 17-18, 37-28 e 41-42, e 47-48). Tale affermazione risulta confermata dai	
	“calendari Google” acquisiti in formato digitale in data 26/01/2024, dove risulta	
	che i dipendenti o soci della società si occupavano di moltissimi altri soggetti,	
	oltre la Santarsia (cfr.all.13), così come avveniva nel 2019 (cfr. all.12); il che	
	consente di presumere, da un lato, la correttezza di quanto affermato dalla	
	Guardia di finanza, dall’altro, che non vi fosse stato un crollo di fatturato tra il	
	2019 ed il 2020 tale da portarlo a soli € 9.418,00 come dichiarato dal convenuto.	
	Deve quindi presumersi che, oltre all’importo di € 1.236,00 accertato con	
	riferimento ad uno specifico assegno, altri importi non venissero contabilizzati	
	dalla società nell’aprile 2020.	
	1.1.2 Quindi, in data 21.7.2025 veniva emesso <i>invito a dedurre</i>	
	(contenente costituzione in mora), notificato al Domenico ANDRULLI ex	
	art.140 c.p.c. il 21.7.2025, la cui raccomandata informativa era ritirata il	
	29.7.2025 (Doc. 2 fasc. P.M.).	
	1.1.3 Nei termini di legge pervenivano le <i>deduzioni</i> dell’invitato, presentate	
	personalmente, senza valersi dell’assistenza di un difensore (Doc. 3 fasc. P.M.).	
	In esse, l’Andrulli – non contestando in punto di fatto la ricostruzione della	
	Guardia di finanza, fatta propria dalla Procura – sosteneva che l’importo	
	“illegittimamente percepito” dalla cooperativa “Nuova Vita” sarebbe stato pari	
	ad euro 247,20, portando a sostegno della propria tesi un conteggio che, però, si	
	riferiva all’importo della sanzione amministrativa che avrebbe dovuto essere	
	erogata dall’Agenzia delle Entrate, a termini di legge.	
	La Procura riteneva sussistere una evidente confusione fra il profilo del recupero	
	7	

	di quanto indebitamente percepito (ovvero il risarcimento del danno erariale	
	contestato) e quello della sanzione; per cui, non ritenendo superate le	
	contestazioni mosse con l’invito a dedurre, procedeva ad emettere la citazione.	
	1.2 – In punto di diritto , la citazione affermava sussistere tutti gli elementi	
	costitutivi della <i>responsabilità amministrativa</i> di Andrulli Domenico,	
	sussistendo tutti gli elementi strutturali dell’illecito erariale.	
	1.2.1 – Anzitutto (dando per implicita la <i>giurisdizione</i> della Corte dei	
	Conti per quanto subito precisato) si affermava sussistere un <i>rapporto di</i>	
	<i>servizio</i> tra il convenuto e l’Amministrazione danneggiata in considerazione	
	“della natura stessa del contributo”, che non costituiva un’erogazione	
	meramente assistenziale (funzione solidaristica), bensì finalizzata alla	
	realizzazione di un programma pubblicistico di intervento nell’economia	
	(nella fattispecie, salvaguardare il tessuto produttivo messo in difficoltà	
	dall’emergenza COVID-19) attuato con la collaborazione del percettore del	
	beneficio (così come ritenuto in casi analoghi dalla giurisprudenza di questa	
	Corte; es. Sez. Emilia-Romagna, 5 aprile 2025, n. 29, la quale ha precisato	
	come non rilevi che i contributi in esame siano a fondo perduto, avendo	
	comunque una finalità pubblicistica, come ad esempio nei casi dei contributi	
	in materia agricola).	
	1.2.2 – Quanto alla <i>condotta antigiuridica</i> , essa consisteva nell’omessa	
	dichiarazione, da parte dell’Andrulli, di una parte degli introiti percepiti nel	
	2020 e nel 2021 (e nelle false dichiarazioni nella domanda di contributo in	
	merito al fatturato), condotta sicuramente <i>dolosa</i> in quanto finalizzata ad	
	ottenere un contributo non spettante.	
	1.2.3 – Tale condotta omissiva era ritenuta <i>causa adeguata</i> dell’erogazione	
	8	

	di € 7.246,00 da parte dello Stato, in quanto quest’ultima non vi sarebbe stata,	
	in caso di dichiarazioni veritiere; e tale erogazione era ritenuta <i>danno ingiusto</i>	
	<i>all’Erario</i> nella sua interezza, considerando: (a) da un lato, il profilo della	
	sottrazione ad altre imprese delle risorse disponibili, e, conseguentemente, la	
	<u><i>frustrazione dello scopo pubblicistico dell’erogazione</i></u> e la dispersione del	
	denaro pubblico (questione sopra esaminata); (b) dall’altro, la <u><i>non debenza</i></u>	
	<u><i>della somma</i></u> ,	
	1.2.3.1 In particolare, quanto alla <u><i>non debenza dell’erogazione</i></u> la citazione	
	evidenziava che l’art. 25 del D.L. 10 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto	
	Rilancio) subordinava la concessione di un contributo alle imprese in	
	difficoltà con riferimento a precisi requisiti: (a) aver avuto un ammontare di	
	fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi	
	dell’ammontare di tali entrate del mese di aprile 2019; (b) in alternativa, avere	
	iniziato l’attività a partire dal 01.01.2019; (c) sempre in alternativa, avere il	
	domicilio fiscale o la sede operativa situati nel territorio di comuni colpiti da	
	eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano in atto alla data del	
	31/01/2020.	
	Tuttavia, ad avviso del P.M. l’omessa indicazione di corrispettivi nella	
	contabilità e le correlative false dichiarazioni nella domanda di contributo	
	(attesa l’inattendibilità della documentazione fiscale e l’accertamento	
	induttivo di compensi non fatturati) rendevano di per sé soli non dovuto il	
	contributo (così come in altri casi di contributi pubblici ottenuti omettendo di	
	dichiarare la percezione di compensi: Sez. I app. n. 211/2021, Sez III app.	
	14/2021 Sez. Toscana 428/2021), e obbligatoria la restituzione dello stesso,	
	anche se “ <i>astrattamente, i differenziali di fatturato potrebbero essere tali da</i>	
	9	

	<i>rendere comunque accessibile il contributo”</i> (ovvero a prescindere da un	
	preciso accertamento dalla riduzione del fatturato a meno di 2/3 di quello	
	dell’anno precedente).	
	Nella concreta fattispecie, infatti, benché per il mese di aprile 2000 fosse	
	stato accertato un corrispettivo non fatturato di soli € 1.236,00, essendovi	
	prova della percezione di ulteriori corrispettivi non contabilizzati, mancava	
	<i>“la certezza che la differenza fra il ricavato e il contabilizzato nei periodi</i>	
	<i>rilevanti per la percezione del contributo si attesti su cifre che, comunque,</i>	
	<i>manterrebbero il calo entro il limite dei due terzi richiesti dalla normativa”</i> .	
	In ogni caso, la Procura precisava che la non debenza del contributo	
	erogato sulla base di false dichiarazioni, a prescindere dall’accertamento del	
	differenziale di fatturato indicato dalla legge come presupposto del beneficio,	
	non si fondava su “presunzioni in sfavore dell’autore dell’illecito”, bensì	
	discendeva (a) dalla funzione del contributo (garantire lo scopo pubblicistico	
	dell’erogazione implicava dalla necessità di garantire la trasparenza e	
	l’integrità delle dichiarazioni presentate per ottenere le agevolazioni	
	pubbliche); (b) dalla lettera stessa della legge (secondo il P.M., l’art. 25,	
	comma 12 del decreto – legge n. 34/2020, disciplinava <i>“la restituzione dei</i>	
	<i>contributi a fondo perduto rendendola applicabile anche al caso, non</i>	
	<i>ulteriormente qualificato, di dichiarazioni semplicemente mendaci, oltreché</i>	
	<i>di artato occultamento dei compensi”</i>).	
	2 – Quindi, con <u>decreto presidenziale</u> del 18.11.2025 si fissava l’udienza	
	del 14.4.2026 per la discussione del giudizio.	
	3 – La <u>notificazione</u> della citazione e del pedissequo decreto veniva	
	effettuata il 1.12.2025 nella residenza del convenuto, ai sensi dell’art.149	
	10	

	c.p.c. (l'avviso di ricevimento della notificazione a mezzo posta risulta ritirato	
	in posta dal ricevente Domenico ANDRULLI in data 12.12.2025).	
	4 – In data 25.3.2025 si costituiva l'Avvocato Vincenzo Gurrado,	
	depositando <u>memoria di costituzione</u> con procura allegata, nella quale	
	chiedeva:	
	a) di rigettare l'avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto;	
	b) in subordine, di disporre la riduzione al 30 % del danno ritenuto di	
	giustizia, ai sensi dell'art. 1, comma 1-octies, della L. 20/1994, come	
	modificato dalla L. 1/2026.	
	c) con vittoria di spese.	
	4.1 – A sostegno delle sue richieste, oltre ad evidenziare che l'Andrulli non	
	aveva avuto alcun arricchimento dall'attività contestata, trattandosi di	
	contributo versato a cooperativa con finalità mutualistica, l'Avv. Gurrado	
	eccepiva la prescrizione quinquennale , in quanto la percezione del	
	contributo era avvenuta il 29.6.2020 e l'invito a dedurre era stato notificato il	
	21.7.2025.	
	4.2. Nel merito , si eccepiva quanto segue.	
	4.2.1. Anzitutto si contestava il <i>computo dei ricavi non contabilizzati</i>	
	effettuato della Guardia di Finanza, in quanto si fondava su elementi non certi	
	(come i calendari Google) e prescindeva dall'esame del “gestionale delle	
	attività espletate dalla Cooperativa”.	
	4.2.2. Quindi, si eccepiva la <i>debenza del contributo</i> , atteso che l'omessa	
	contabilizzazione (e l'omessa dichiarazione nella domanda di concessione del	
	beneficio) del compenso percepito dalla sig.ra Santarsia nell'aprile del 2000	
	(€ 1.236,00) e di eventuali ulteriori compensi, comunque contestati dal	
	11	

	convenuto, non avrebbe determinato l’obbligo di restituire tutta la somma	
	concessa (€ 7.246,00) come preteso dalla Procura.	
	Infatti, l’art.25 comma 12 del D.L. 34/2020 (richiamato dalla stessa Procura a	
	sostegno della sua pretesa) non prevede la restituzione di tutto il contributo,	
	ma solo del contributo non spettante (oltre al pagamento della sanzione	
	dell’art.13 comma 5 d.lgs. 471/1997).	
	Nella concreta fattispecie, anche considerando l’importo non contabilizzato,	
	sarebbe comunque spettato il contributo, essendosi comunque verificata la	
	riduzione di fatturato di oltre 2/3; infatti, a fronte di un fatturato di aprile 2019	
	pari ad € 45.649,00 (e quindi di un limite di 2/3 pari ad € 30.433.00), i ricavi	
	di aprile 2020 sarebbero stati non € 9.418,00 ma € 10.654,00 (compresi €	
	1.236,00 corrisposti dalla Santarsia), e quindi la riduzione di fatturato rispetto	
	ai ricavi di aprile 2019 sarebbe non € 36.231,00 ma € 34.995,00. L’unica	
	differenza è che il contributo avrebbe dovuto essere computato su questa	
	minor differenza (applicando oil 20%), e quindi sarebbe stato di € 6.999,00 e	
	non di € 7.246,20 (ai sensi dell’art.5 d.l. 34/2020), con una differenza di soli	
	€ 246,20,	
	In ogni caso, poi, non vi era la prova di ulteriori incassi non contabilizzati,	
	nell’aprile 2020, che determinassero il superamento della soglia dei 2/3 e	
	quindi la non debenza del contributo.	
	4.2.3. Attesa la debenza della somma, emergeva anche con evidenza la	
	<i>mancanza di condotta antigiuridica e dolosa del convenuto</i> , che in realtà	
	aveva comunque diritto a percepire il contributo.	
	4.2.4. Infine, in via subordinata la difesa invocava il <i>potere di riduzione del</i>	
	<i>danno</i> previsto dall'art. 1, comma 1-octies, della L. 20/1994, come modificato	
	12	

dalla L.n. 1/2026.

5 – Nell’udienza del giorno 14 aprile 2026, uditi il Pubblico Ministero e l’Avvocato Vincenzo Colucci che concludevano come in epigrafe, la causa passava in decisione.

DIRITTO

6 – Pregiudizialmente, va premesso che – pur non essendo stata sollevata dal convenuto né rilevata di ufficio dal collegio questione di **giurisdizione** della Corte della Corte dei conti sull’azione di responsabilità amministrativa per indebita percezione di “contributi a fondo perduto” (ex art. 25 l. n.34/2020) – tale giurisdizione deve ritenersi pacifica a seguito della sentenza Corte cost. n. 124/2025 (che ha dichiarato incostituzionale la riserva di giurisdizione tributaria) e dalla giurisprudenza di appello di questa Corte (cfr. ad es. Sez. II app. nn. 14, 55, 56, 58/2026), che afferma sussistere un rapporto di servizio in senso lato tra il privato percettore del contributo a destinazione vincolata e l’amministrazione che eroga il beneficio (nella fattispecie lo Stato, tramite l’Agenzia delle Entrate: cfr, art. 25, in specie commi 8 segg., e il combinato disposto dell’art. 25 comma 15 e dell’art. 265 d.l. n. 34/2020). Secondo questa giurisprudenza, infatti, il contributo in esame – benché a fondo perduto – non ha una funzione meramente assistenziale, bensì tende a realizzare un programma pubblicistico di conservazione del tessuto produttivo e occupazionale italiano, contenendo o neutralizzando la perdita di fatturato arrecata alle imprese dalla pandemia COVID, come si desume anche dalle limitazioni soggettive ed oggettive alla concessione del beneficio (cfr. ad esempio l’art. 25 comma 2 d.l. cit., che esclude la concessione del beneficio a soggetti la cui attività era già cessata al momento della presentazione

	dell'istanza).	
	7 – Quindi, in via preliminare di merito, deve essere esaminata l' eccezione	
	di prescrizione quinquennale della pretesa risarcitoria oggetto del presente	
	giudizio.	
	Nella fattispecie qui in esame, la pretesa risarcitoria è riferita ad un danno da	
	indebita dazione di contributi, che risulta “dolosamente occultato con una	
	condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione” (art. 1 comma 2	
	l. n. 20/1994), in quanto, come meglio precisato <i>infra</i> , il contributo ex art. 25	
	d.l. n. 34/2020 è stato concesso sulla base di una falsa dichiarazione	
	dell'Andrulli che indicava il fatturato del 2020 (della società da lui	
	amministrata) in misura inferiore al vero, per l'omesso computo di alcune	
	prestazioni effettuate “in nero” (non indicate nemmeno nella contabilità). Ai	
	sensi dell'art.1, comma 2, l. n. 20/1994, in presenza di tale occultamento la	
	prescrizione non decorre dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso (come	
	pretende la difesa del convenuto), ma dalla data in cui il danno è stato	
	“scoperto” nelle sue componenti essenziali: ovvero, nella concreta fattispecie,	
	solo a seguito della indagine della Guardia di Finanza del 2023-2024 che	
	aveva accertato l'esistenza e la consistenza del danno (§ 1.1.1.1), onde la	
	prescrizione quinquennale non era decorsa al momento della notifica	
	dell'invito a dedurre (29.7.2025: cfr. § 1.1.2), che contenendo una costituzione	
	in mora aveva effetto interruttivo della prescrizione, facendo decorrere un	
	nuovo termine biennale (art. 66 c.g.c.).	
	Pertanto, dato che la citazione è stata notificata il 12.12.2025 (cfr. § 3), la	
	prescrizione non è maturata e l'eccezione va respinta.	
	8 – Nel merito , devono ritenersi sussistere tutti i presupposti della	
	14	

	responsabilità amministrativa del convenuto, in qualità di soggetto gestore di	
	contributi a destinazione vincolata, ai sensi degli artt. 83 r.d.2440/1923, 52	
	r.d.1214/1934, 1 segg. l. n. 20/1994 (rapporto di servizio, danno collegato da	
	nesso causale con condotta antigiuridica e dolosa per violazione di doveri	
	pubblicistici di servizio).	
	8.1 – Sussiste, anzitutto, un rapporto di servizio (in senso lato) per i motivi	
	sopra precisati (cfr. § 6).	
	8.2 – Quanto al danno erariale , deve evidenziarsi che è incontrovertibile tra le	
	parti (e risulta anche dalla documentazione in atti) l’erogazione della somma	
	di € 7.246,00 a favore della società cooperativa “Nuova Vita” di Matera, a	
	seguito della istanza di contributo del suo legale rappresentante, il convenuto	
	Andrulli (cfr. sopra, § 1.1.1.2). Ciò che è controverso tra le parti è l’ingiustizia	
	di tale danno, ovvero la debenza o meno della somma corrisposta alla società:	
	in particolare, la parte convenuta contesta tanto la falsità della dichiarazione	
	relativa al fatturato di aprile 2020 (sia perché non corrisponderebbe al vero il	
	versamento di un assegno di € 1.236,00, sia perché il computo della Guardia	
	di finanza, relativo ai ricavi non contabilizzati, si fonderebbe su elementi	
	incerti come i “calendari Google” e prescinderebbe dal “gestionale delle	
	attività” della cooperativa), quanto la non debenza del contributo per inesatta	
	indicazione del fatturato (perché, anche volendo computare l’assegno di €	
	1.236,00, comunque il fatturato del 2020 non avrebbe raggiunto la soglia dei	
	due terzi del fatturato del 2019 che determinerebbe la non spettanza del	
	contributo ex art. 25, comma 4, d.l. n. 34/2020).	
	8.2.1. In ordine alla prima questione, in punto di fatto va precisato che	
	dall’istruttoria emergono elementi univoci che inducono a ritenere non	
	15	

	corretto l'importo dei corrispettivi percepiti ad aprile 2020, riportato nella	
	dichiarazione sostitutiva presentata dall'Andrulli all'Agenzia delle entrate, al	
	fine di ottenere il contributo in esame.	
	Infatti, a fronte di una dichiarazione dell'importo dei corrispettivi del 2020	
	nella misura di € 9.418,00 (cfr. § 1.1.1.2), che sostanzialmente corrisponde al	
	fatturato "ufficiale" (indicato nella documentazione Iva, nei registri fatture e	
	simili: cfr. § 1.1.1.3), risulta che la cooperativa rappresentata dall'Andrulli ha	
	percepito compensi per prestazioni che non sono stati contabilizzati (e quindi	
	non sono ricompresi nemmeno nella dichiarazione presentata per il	
	contributo).	
	Anzitutto, risultano elementi univoci della percezione di compensi per €	
	1.230,00 non contabilizzati, per prestazioni a favore della Santarsia, in specie:	
	a) le dichiarazioni della denunciante circa i pagamenti da lei effettuati per	
	prestazioni assistenziali, in contanti o con assegni, (di cui consegnava un	
	elenco: cfr. § 1.1.2), senza che le venisse rilasciata alcuna fattura;	
	b) la "scheda cliente" della Santarsia, relativa al mese di aprile, in cui si	
	indicano prestazioni assistenziali in quasi tutto il mese, effettuate da vari	
	operatori, per un corrispettivo di € 1.236,00 (§ 1.1.1.3 lett.c);	
	c) il prospetto riepilogativo delle prestazioni a favore della Santarsia,	
	reperito nel server della società, dove risultano anche gli estremi degli assegni	
	utilizzati per i pagamenti nel 2019, 2020, e 2021, i cui importi ed i cui estremi	
	corrispondono agli assegni riportati nell'elenco degli assegni consegnato dalla	
	denunciante, in particolare un assegno pagato a maggio 2020 per € 1.230 (cfr.	
	§ 1.1.1.2 e § 1.1.1.4 lett. d).	
	Inoltre, sebbene non vi sia stata una esatta quantificazione da parte della	
	16	

	Guardia di finanza, risulta del tutto inverosimile il fatturato dell’aprile 2020	
	autocertificato dall’Andrulli, stante che, da un lato, dai “calendari Google”	
	risulta che gli operatori della società seguivano un elevato numero di clienti,	
	come nel 2019 (e, del resto, trattandosi di attività assistenziali, non può	
	presumersi fossero significativamente diminuite nel periodo COVID),	
	dall’altro, la Guardia di finanza ha accertato l’esistenza di ulteriori	
	corrispettivi non contabilizzati, pari almeno all’importo dei compensi	
	percepiti dai dipendenti “in nero”, per definizione assenti dalla contabilità	
	aziendale, e quindi dalla dichiarazione sostitutiva (cfr. § 1.1.1.5).	
	A fronte di questi elementi, appare del tutto ultroneo affermare che	
	erroneamente la Guardia di finanza non abbia tenuto in considerazione il	
	“gestionale” dell’azienda, che verosimilmente non conteneva i corrispettivi	
	qui in esame.	
	8.2.2. Tanto premesso, la difesa afferma che l’esistenza di entrate (fatturato e	
	corrispettivi) relative all’aprile 2020, non computate nella dichiarazione	
	sostitutiva, non inciderebbe sulla debenza del contributo, in quanto – anche	
	computando tali entrate – sussisterebbe comunque il presupposto per la	
	concessione del beneficio, ovvero un importo di entrate relativo all’aprile	
	2020 inferiore ai due terzi dell’analogo importo relativo all’aprile 2019 (cfr.	
	art.25, comma 3, d.l. n. 34/2020); tutt’al più, il contributo spetterebbe in un	
	minore importo, ottenuto applicando la percentuale del 20% alla differenza tra	
	quanto percepito per il mese di aprile 2019 e quanto effettivamente percepito	
	(e non dichiarato) per l’aprile 2020 (ivi compresi i corrispettivi erroneamente	
	non computati nella dichiarazione sostitutiva).	
	8.2.2.1. L’assunto difensivo non può essere condiviso.	
	17	

	8.2.2.2. Invero, come principio generale può astrattamente affermarsi che se	
	la dichiarazione infedele non ha rilievo ai fini della concessione del contributo,	
	non si ha necessariamente un’automatica decadenza dal contributo.	
	Infatti, è indubbio che l’art. 25, comma 12, d.l. n. 34/2020 prevede un recupero	
	parziale in sede di controllo delle dichiarazioni dei beneficiari (ossia, che,	
	“qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, (...) l’Agenzia delle	
	Entrate recupera il contributo non spettante” ed irroga la sanzione ex art. 13,	
	comma 5, d.lgs. 471/1997).	
	E’ altresì indubbio che, nell’analogo caso di false dichiarazioni sostitutive	
	poste a base dell’erogazione di pubbliche risorse, l’art.75 D.P.R. n. 455/2000	
	prevede espressamente che <i>“1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo</i>	
	<i>76,” (sulle sanzioni penali) “qualora dal controllo di cui all'articolo 71</i>	
	<i>emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante</i>	
	<i>decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato</i>	
	<i>sulla base della dichiarazione non veritiera. 1-bis. La dichiarazione mendace</i>	
	<i>comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il</i>	
	<i>divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di</i>	
	<i>2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di</i>	
	<i>decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore</i>	
	<i>dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio”</i> . La	
	giurisprudenza civile ed amministrativa ha interpretato tale disposizione nel	
	senso che la falsa dichiarazione sostitutiva determina la automatica decadenza	
	da un beneficio a carico delle pubbliche finanze (distinta dall’annullamento,	
	onde non trova applicazione l’art.21-novies l. n. 241/1990: cfr. CdS, Ad. Plen.	
	18/2020 e Sez. II n 1354/2026) solo se afferisce ad un requisito <i>decisivo</i> per	
	18	

	la concessione del beneficio stesso, ad esempio un requisito necessario per	
	l'accesso al pubblico impiego (Cass. civ. Sez. Lav. nn. 18699/2019,	
	12460/2022, 15816/2024), o un requisito la cui falsa dichiarazione abbia	
	direttamente cagionato l'inclusione in una graduatoria concorsuale o selettiva	
	(Consiglio di Stato, Sez. V, 2.4.2024 n. 3001). In altri termini, la concessione	
	del beneficio deve essere “consequenza” della falsa dichiarazione, come del	
	resto prevede espressamente l'art. 75, comma 1, cit.	
	Anche la giurisprudenza della Corte dei conti ha avuto modo di affermare che	
	sussiste un principio generale di non debenza dei benefici pubblici concessi in	
	forza di dichiarazioni sostitutive non veritiere, in quanto la creazione	
	artificiosa delle condizioni di accesso al beneficio integra sia i presupposti	
	della decadenza dall'aiuto ex art.75 D.P.R. n.445/2000, sia della	
	responsabilità amministrativa del percettore (Corte dei conti, Sez. giur. Sicilia	
	n. 61/2026, 96/2026; Sez. giur. Calabria, n. 166/2024, n. 126/2025,	
	n.214/2025); pur precisandosi che occorre comunque valutare l'elemento	
	soggettivo della responsabilità amministrativa, ovvero se alla base della falsa	
	dichiarazione sostitutiva vi sia un doloso intento fraudolento o viceversa un	
	mero errore (cfr. Sez I app. n. 196/2025).	
	8.2.2.3. Tanto premesso, nella particolare fattispecie qui in esame, in cui la	
	concessione del contributo presuppone un determinato livello di entrate, deve	
	tuttavia ritenersi che la dichiarazione di un importo delle entrate non	
	corrispondente al vero faccia venir meno il presupposto stesso	
	dell'erogazione, a prescindere dal superamento o meno di quel livello in	
	concreto, per due ordini di ragioni.	
	8.2.2.4. In primo luogo, nella giurisprudenza civile si è ritenuto che - in caso	
	19	

	di omesse o false indicazioni di informazioni nell'autodichiarazione finalizzata	
	a conseguire un beneficio a carico dell’Erario – la <i>ratio</i> sanzionatoria dell'art.	
	75 del d.P.R. n. 445 del 2000 imponga di affermare la perdita dell'intero	
	beneficio, dovendosi escludere l'interpretazione secondo cui chi ha dichiarato	
	il falso vada privato solo di quella parte che avrebbe ottenuto con detta	
	dichiarazione, poiché ciò finirebbe per incentivare le dichiarazioni non	
	veritiere, consentendo al dichiarante infedele, se scoperto, di rischiare di	
	perdere soltanto ciò a cui non aveva diritto e, se non scoperto, di lucrare	
	benefici indebiti (Cass. Sez. Lav. ord. n. 22091/2022, secondo cui la falsa	
	attestazione circa il reddito della moglie comporta la decadenza dal diritto a	
	tutti assegni familiari, non solo alla quota non spettante per il maggior	
	reddito).	
	In senso analogo, si è ritenuto che, in caso di false dichiarazioni sul livello di	
	entrate conseguito nel 2019, il contributo a fondo perduto ex art. 25 non spetti	
	<i>in toto</i> , a prescindere dal livello concretamente accertato, argomentando <i>a</i>	
	<i>simili</i> dall’art. 75 citato (dato che per il contributo in esame non si prevedono	
	autocertificazioni se non per i profili antimafia) (cfr. Sez. giur. Liguria, n.	
	97/2024: nella fattispecie ivi esaminata, le entrate dichiarate nel 2019 erano in	
	larga parte, ma non tutte, fittizie, mentre le entrate del 2020 erano pari a zero,	
	onde astrattamente vi era comunque un differenziale ammissibile a	
	contributo).	
	In quest’ottica, l’erogazione del contributo deve ritenersi danno ingiusto a	
	carico dell’Erario.	
	8.2.2.5. In secondo luogo, anche volendo porsi in un’ <i>ottica non sanzionatoria</i> ,	
	va considerato che nel sistema dell’art.25 d.l. n.34/2020 la concessione del	
	20	

	contributo a fondo perduto è subordinata ad una regolare tenuta della	
	contabilità, ed addossa al beneficiario – non all’amministrazione – l’onere	
	della prova documentale dei presupposti della concessione del beneficio.	
	Infatti, l’erogazione del contributo ex art. 25 avviene semplicemente “sulla	
	base delle informazioni contenute nell’istanza” (art. 25 comma 11); solo	
	“successivamente” all’erogazione l’Agenzia delle entrate controlla in	
	concreto la correttezza dei dati dichiarati, tramite un accertamento tributario	
	“ai sensi degli “articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della	
	Repubblica 29 settembre 1973, n. 600” (art.25, comma 12), ed in specie sulla	
	base delle dichiarazioni presentate a fini fiscali (IRPEF e IVA) e previdenziali	
	(INPS) come previsto dall’art. 25, comma 12, D.L. 34/2020, in relazione	
	all’art. 28 d.l. 78/2010 (cfr. anche art.5.2 provvedimento del Direttore	
	Generale dell’Agenzia delle Entrate del 10.6.2020). A tal fine, il beneficiario	
	è tenuto a conservare la documentazione fiscale (fatture) necessaria per i	
	riscontri del Fisco anche in caso di cessazione dell’attività (art.25 comma 13).	
	In altri termini, l’erogazione del contributo presuppone la regolare tenuta di	
	documentazione fiscale (fatture, registro corrispettivi etc.) e dichiarazioni	
	fiscali (IRPEF, IVA etc.), esaminando la quale l’Agenzia delle entrate può	
	procedere ad un riscontro della veridicità o meno delle dichiarazioni	
	presentate per ottenere il contributo ex art. 25 e controllare la correttezza del	
	computo del contributo già erogato. Così, ad esempio, nei casi in cui le entrate	
	dichiarate per l’aprile 2019 siano state sovrastimate (perché fondate su fatture	
	non esibite dal convenuto o false), il contributo potrebbe comunque spettare,	
	sebbene in misura inferiore (se le entrate dell’aprile 2020 sono comunque	
	inferiori alla soglia dei due terzi delle entrate <i>effettive</i> dell’aprile 2019 il	
	21	

	contributo potrebbe spettare, ma calcolato sulla differenza tra valori effettivi,	
	non dichiarati); oppure il contributo potrebbe non spettare affatto, se le entrate	
	dell’aprile 2020 raggiungessero o superassero i due terzi delle entrate di aprile	
	2019 (si riferiscono a questa ipotesi Corte dei conti, Sez. giur. Marche,	
	128/2026; Sez. giur. Toscana, n. 107/2024).	
	Viceversa, qualora sia accertata la presenza di operazioni “in nero” nell’aprile	
	2020 – senza emissione di regolari fatture e senza regolare indicazione in	
	contabilità, e con pagamenti in contanti (come nel caso in esame: § cfr. 8.2.1	
	§ 1.1.1.1, § 1.1.1.4, § 1.1.1.5) – risulta impossibile una esatta determinazione	
	del livello di entrate, potendosi tutt’al più raggiungere per presunzioni il	
	livello minimo di entrate percepito (nella fattispecie, gli stipendi pagati ai	
	dipendenti utilizzati per le prestazioni di assistenza “in nero”: cfr. § 1.1.1.5),	
	ma non quello effettivo. In questi casi, quindi, manca la prova del presupposto	
	del contributo, ovvero del livello di reddito, e quindi la somma deve ritenersi	
	indebitamente erogata e quindi danno erariale.	
	8.2.3. Per questi motivi, deve ritenersi costituire danno erariale l’erogazione	
	dell’intera somma di € 7.246,00 a favore della società cooperativa “Nuova	
	Vita” di Matera, a titolo di contributo ex art. 25 d.l. n. 34/2020.	
	8.3 – Tale danno risulta correlato da nesso causale immediato e diretto con	
	la condotta antigiuridica del convenuto, atteso che la dichiarazione del	
	livello di reddito era presupposto della concessione del contributo e quindi	
	dell’esborso dannoso, e che era onere dell’interessato dichiarare un importo	
	documentabile fiscalmente ed era suo obbligo una tenuta corretta della	
	contabilità fiscale, in modo tale da consentire all’amministrazione finanziaria	
	le verifiche della spettanza e dell’importo del contributo, erogato sulla base	
	22	

	della mera dichiarazione.	
	8.4 – La condotta in esame risulta altresì dolosa . Infatti, la effettuazione di prestazioni “in nero” determinava falsi livelli di entrate nella contabilità fiscale della società, e quindi della dichiarazione presentata all’agenzia delle entrate per ottenere il contributo in esame (che, come si è detto, indicava livelli di entrate corrispondenti a quelli del fatturato contabilizzato e non a quelli effettivi: cfr. § 1.1.1.3); e l’omessa indicazione di tali entrate non può ritenersi frutto di mera svista o errore, in quanto non si riferisce né ad un periodo determinato né ad importi irrisori, e risulta che la cooperativa in esame avesse moltissimi assistiti (dove una potenziale evasione notevolissima). (cfr. § 1.1.1.5). Risulta quindi evidente la coscienza e volontà di presentare dichiarazioni infedeli all’Agenzia delle Entrate, ottenendo indebite prestazioni.	
	8.5 – La natura dolosa della condotta e l’indebita percezione di contributo non consente l’esercizio del potere riduttivo ex art. 1, comma 1-octies, l. n. 20/1994 (che fa “salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento”).	
	9 – In conclusione, sussistendo tutti i presupposti della responsabilità contabile del convenuto, il Collegio deve accogliere la domanda attorea, pronunciando la condanna di Domenico ANDRULLI al risarcimento, in favore dell’Erario, del danno erariale complessivamente pari a euro 7.246,00.	
	10 – Come da domanda attorea, la suddetta somma oggetto di condanna dovrà essere incrementata di rivalutazione monetaria , da calcolarsi sulla base degli indici ISTAT con decorrenza dalla data di concessione del contributo (29.6.2020: cfr. § 1.1.1.2) fino alla pubblicazione della presente	
	23	

sentenza.

11 – Inoltre, ai sensi dell’art.1282 c.c., sugli importi rivalutati di condanna sono dovuti gli **interessi legali**, dalla pubblicazione della presente decisione fino all’effettivo soddisfo.

12 – La regolazione delle **spese processuali**, liquidate come da nota segretariale a margine, segue il principio di soccombenza ex art. 31 c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata,

definitivamente pronunciando:

- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna Domenico ANDRULLI al pagamento, in favore dell'Erario, del danno erariale complessivamente pari a **euro 7.246,00 (Euro Settemiladuecentoquarantasei/00)**, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT sulla predetta somma, dalla data del pagamento del contributo alla pubblicazione della presente sentenza, ed interessi legali sulla somma rivalutata, dalla pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo;

- condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio, quantificate
come da nota segretariale a margine.

Manda alla Segreteria per i conseguenziali adempimenti.

Potenza, li 14 aprile 2026

Il Presidente Estensore

dott. Luigi Cirillo

Firmato digitalmente

[illegible]